

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione culturale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FALÒ di seguito, per brevità, indicata semplicemente come associazione.

Art.2 - Sede

L'associazione ha sede in Teggiano (SA) in Piazza San Giuseppe.

Art.3 - Scopo

L'associazione ha carattere apartitico, senza fini di lucro, ed ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative inerenti alle attività a carattere sociale, civile, religioso, culturale e sportivo atte a sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio in cui l'associazione opera con particolare riferimento all'organizzazione di:

feste, sagre, mostre, convegni, dibattiti, seminari, concerti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, organizzazione di viaggi culturali, scambi culturali con l'estero, visite guidate a luoghi di interesse artistico e culturale in genere, attività sportive dilettantistiche.

Il tutto, previa ogni eventuale concessione e/o autorizzazione richiesta dalle vigenti leggi.

Nello svolgimento delle attività, l'associazione potrà collegarsi, fatta salva la propria autonomia, con Enti ed Associazioni aventi scopo analogo o affine.

L'associazione potrà in particolare:

organizzare feste, sagre, mostre, convegni, uffici stampa, dibattiti, conferenze, convegni di carattere artistico, letterario e culturale in genere.

Art.4 – Durata

La durata dell'associazione è fissata dalla data di costituzione fino al 2022, e potrà essere prorogata.

Art. 5 – Soci

I soci si distinguono in:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari.

Sono soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari, i soci ammessi con delibera del Consiglio direttivo.

I soci ordinari possono essere riconosciuti dal Consiglio direttivo quali soci fondatori, ove ne facciano richiesta e si siano distinti per particolare impegno nelle attività previste dagli scopi dell'associazione e abbiano contribuito alla valorizzazione della stessa.

Sono soci onorari, le persone fisiche, che il Consiglio direttivo ammette a far parte dell'associazione per il particolare prestigio che la loro partecipazione conferisce all'associazione.

Essi sono esonerati dal pagamento di quote e contributi, possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

Art.6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci, previa domanda per iscritto, che deve contenere chiaramente evidenziati: il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e l'attività svolta, nonché le motivazioni della richiesta, essa viene deliberata dal Consiglio direttivo, con decisione insindacabile a maggioranza dei componenti lo stesso. Il richiedente, deve dichiarare di conoscere il presente statuto e impegnarsi all'assoluto rispetto di quanto in questo previsto.

Art.7 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere volontario.

I soci si impegnano al rispetto della volontà assembleare del Consiglio direttivo e del Collegio dei Proviviri.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio può avvenire per uno dei seguenti motivi:

a) Dimissioni. Esse sono a carattere irrevocabile. Hanno efficacia immediata, a far data dal ricevimento della nota raccomandata, inviata presso la sede dell'associazione con la quale devono essere formulate.

b) Esclusione. Esse è deliberata dal Consiglio direttivo, in caso di intervenuta contravvenzione ad obblighi del presente statuto o per indignità. Non possono, invece, essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e, in ogni caso, coloro che si trovino in situazione o abbiano interessi contrastanti con quelli dell'associazione.

c) per causa di Morte.

Il mancato versamento dei contributi per il periodo di un anno comporta l'automatica esclusione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.9

Il patrimonio è così costituito:

- dalle quote sociali,
- dai contributi degli associati e non,
- dai beni che diverranno proprietà dell'associazione,
- dagli eventuali finanziamenti e/o erogazione da parte di Enti,
- dai proventi derivanti dalle attività indicate tra gli scopi,
- dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- dai contributi statali, regionali, provinciali e locali,
- da ogni altra entrata.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.10

L'esercizio sociale inizia l'1 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio

ORGANI SOCIALI

Art.11

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei probiviri.

Art.12

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, dall'Organo Amministrativo, ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- per nominare cariche sociali;
- per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

I soci hanno la facoltà di richiedere l'indicazione, nell'ordine del giorno, di determinati argomenti o di richiedere la convocazione dell'assemblea, a condizione che la domanda relativa sia presentata, per iscritto, da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea stessa.

In quest'ultima ipotesi, l'assemblea deve essere convocata per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla specifica competenza della stessa.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere effettuata a mezzo di avviso, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso, deve essere anche indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione. L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente costituita se risultano, presenti o rappresentati, tutti i soci con diritto di voto e sono, altresì, presenti tutti gli amministratori.

Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti ha la possibilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

Art.13

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare:

- sullo scioglimento anticipato dell'associazione;
- sulla sua trasformazione;

L'assemblea per essere valida, deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni devono essere prese da un numero di soci che rappresenti la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In ogni caso, nell'ipotesi di delibera di trasformazione della società, i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere dalla società medesima.

Art.14

Nell'assemblea hanno il diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante deleghe scritte che, oltre a essere menzionate nel verbale, devono essere conservate dalla società.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare, per delega, più di 3 (tre) soci.

Art.15

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere presieduta dal presidente del consiglio direttivo salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non proceda ad eleggere altri a presiederla.

Nel caso in cui non è presente il presidente del consiglio direttivo, lo stesso deve essere eletto dall'assemblea, mentre, alla designazione ed alla nomina del segretario dell'assemblea, provvede il presidente della stessa.

Il segretario può anche essere una persona non socio.

Le delibere devono essere fatte constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.16

Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori non sono tenuti a prestare cauzione. Durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso, ma compete loro solo il rimborso delle spese sostenute, per conto dell'associazione, nell'esercizio delle loro mansioni.

Nella prima riunione del consiglio direttivo deve essere eletto tra i consiglieri, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, poiché la nomina del Presidente è fatta direttamente nell'atto costitutivo.

Il successivo consiglio direttivo, elegge tra i consiglieri il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Il consiglio direttivo deve essere convocato, dal presidente, tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne è stata fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata, a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi, con anticipo di almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.17

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Art.18

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a mancare uno o più amministratori, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione.

I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri venuti meno.

La scadenza della carica degli amministratori, nominati dall'assemblea, sarà quella degli amministratori sostituiti.

Art.19

Al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza e la firma sociale. Pertanto, egli rappresenta, a tutti gli effetti, l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nell'assenza o nell'impedimento del presidente, tutte le mansioni da lui svolte spettano al consigliere più anziano.

Art.20

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è formato da 3 (tre) componenti. Esso è eletto dall'assemblea e dura in carica un triennio. Il primo Collegio dei probiviri è nominato dal Consiglio direttivo nell'atto costitutivo.

Ha il compito di dirimere le controversie insorte tra i soci e tra questi e l'associazione in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale.

Il lodo è inappellabile.

Il Collegio dei probiviri si riunisce senza formalità di procedura a maggioranza dei componenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.21

Nel caso di cessazione dell'associazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità o ai fini di pubblica assistenza, in conformità allo spirito mutualistico.

Art.22

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.